

2025 FASCICOLO II

Ignazio Tardia

**Adozione internazionale e persona singola:
additiva di principio, idoneità in concreto e ordine pubblico «esterno»
(nota a Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33)**

1 settembre 2025



Ignazio Tardia
Adozione internazionale e persona singola:
additiva di principio, idoneità in concreto e ordine pubblico «esterno»
(nota a Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33)*

SOMMARIO: 1. Oggetto del giudizio, perimetro del sindacato e posta in gioco sistemica. – 2. Parametro convenzionale e proporzionalità «forte»: obblighi positivi e margine di apprezzamento. – 3. Dalla «famiglia» alla «parentela»: unità dello *status filiationis*, rete relazionale e ordine pubblico «esterno». – 4. Raccordi interni: adozione internazionale e adozione «in casi particolari» (art. 44 l. n. 184/1983). – 5. Obiezioni e ricadute applicative: bigenitorialità tendenziale, continuità affettiva e dovere di motivazione.

ABSTRACT: *The note analyses Italian Constitutional Court [judgment No. 33/2025](#), which removes the status-based bar in art. 29 bis (1) of Law No. 184/1983 that excluded single persons from accessing the preliminary fitness procedure for intercountry adoption. The ruling reframes the constitutional-conventional parameter (art. 2 Cost. + art. 8 ECHR) in terms of positive obligations, applies a “strong” proportionality test (suitability/necessity/strict proportionality), and narrows the margin of appreciation where identity and private life are at stake and a European consensus exists. The decision does not create a subjective right to parenthood: it restores the centrality of the individualized assessment under art. 6 (age, affective fitness, ability to care and maintain), treating the foyer stable et harmonieux as a functional criterion rather than a proxy for marriage and giving structural weight to the applicant’s family-social network. Systemically, the ruling aligns domestic law with the 2012–2013 reforms (unity of the status filiationis), mitigates export/import asymmetries in the 1993 Hague framework, and coheres with the “law of families” and the “right to family”.*

1. Oggetto del giudizio, perimetro del sindacato e posta in gioco sistemica

La decisione della [Corte costituzionale n. 33 del 2025](#) prende avvio dall’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze, che ha censurato, in riferimento agli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, gli artt. 29 *bis*, comma 1, e 30, comma 1, della l. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui escludono la persona non coniugata dall’accesso alla procedura di idoneità all’adozione internazionale;



* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Ignazio Tardia è Professore associato di Diritto privato nell’Università degli Studi di Palermo.



delimitato l'oggetto dello scrutinio, la Consulta circoscrive l'esame al solo art. 29 *bis*, comma 1, poiché la rimozione della barriera d'ingresso neutralizza, a valle, ogni possibile impiego dell'art. 30, comma 1, quale criterio selettivo fondato sullo *status* (stato libero) della persona singola. L'esito, in dispositivo, è un'additiva di principio che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 *bis*, comma 1, «nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione», con la conseguenza, più volte rimarcata in motivazione, che «rimane, dunque, ferma l'applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all'art. 6»¹. Ne discende una duplice precisazione di sistema: *primo*, il *baricentro* del giudizio viene ricondotto all'idoneità in concreto secondo i canoni già tipizzati (requisiti anagrafici; idoneità affettiva; capacità di educare, istruire e mantenere), senza scorciatoie presuntive; *secondo*, il riconoscimento all'adottato dell'«unico stato di figlio» ex art. 315 c.c. – al quale implicitamente rimanda l'art. 27 l. n. 184/1983 – funge da cerniera unificante fra adozione e filiazione e rinsalda la coerenza assiologica dell'intero Titolo III relativo all'adozione internazionale.

È in questa cornice – e non su un terreno di *ingegneria sociale incentrata sulla tipizzazione del modello familiare* – che la sentenza colloca, sin dalle prime pagine, il dialogo Costituzione/CEDU: l'art. 8 CEDU, inteso nella sua duplice dimensione di obblighi negativi e positivi, impone allo Stato di approntare procedure effettive e non discriminatorie a presidio della vita privata e familiare, sicché la tecnica decisoria prescelta – un'additiva di principio che rimuove il diaframma legale di accesso – non crea un nuovo diritto soggettivo alla genitorialità, ma restituisce al giudizio individualizzato, ex art. 6, la fisiologia applicativa che la legge già gli riconosceva. Il *foyer stable et harmonieux* – categoria che, nella prassi, talvolta si è tradotta in una presunzione legale a favore della coppia coniugale – è ricondotto alla sua natura funzionale: indicatore sostanziale di stabilità relazionale, di continuità di cura e di affidabilità della rete familiare e sociale; non sinonimo, quindi, di coniugio, né grimaldello per reintrodurre, *per altra via*, filtri fondati sullo *status*.

La posta in gioco, dal punto di vista sistematico, è più ampia della pur decisiva *apertura in ingresso*; essa intercetta il transito dal “diritto di famiglia” al “diritto delle famiglie”: un mutamento di paradigma che registra il passaggio dal *monismo* familiare del codice del 1942 al pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive, con l'effetto di spostare il centro di gravità dalla forma-coniugio alla parentela come rete di rapporti e responsabilità, secondo la riforma nei due tempi della l. n. 219/2012 e del d.lgs. n. 154/2013 (con l'unificazione dello *status filiationis* e la ridefinizione dell'art. 74 c.c.)². In tale orizzonte, il

¹ Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, § 10.

² Sia consentito il rinvio a I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, Napoli, 2025, *passim*.



“diritto *alla* famiglia” – principio generale “non scritto”, ma ricavabile dall’insieme delle norme costituzionali e speciali, e soprattutto dalla primazia della persona – diventa la chiave ricostruttiva capace di ordinare “*in positivo*” la pluralità degli statuti familiari, sottraendo la materia a residui di letture regola/eccezione e impedendo che *preferenze astratte* si convertano in presunzioni selettive.

Da qui discende, con naturalezza sistemica, il riallineamento multilivello operato dalla pronuncia: tolto il tappo selettivo *ex lege*, l’ordinamento interno si armonizza con la trama pattizia della Convenzione dell’Aja del 1993³ e con la giurisprudenza convenzionale sull’art. 8 CEDU⁴; al contempo, viene favorito quel passaggio concettuale – da clausola difensiva a cerniera di coordinamento – che la dottrina indica con la formula di ordine pubblico “esterno” o “internazionale”: un parametro non più introverso e “sovrano”, ma composto da principi fondamentali comuni, collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria e

³ Si veda, in particolare, l’art. 2 della «Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con la l. 31 dicembre 1998, n. 476, che ricomprende fra i potenziali adottanti le persone singole.

⁴ Tra cui Corte EDU, 28 giugno 2007, [ric. 76240/01, Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo](#), in *Fam. pers. succ.*, 2007, 956 ss., ove una donna sola aveva ottenuto in adozione piena dall’autorità giudiziaria peruviana una bambina, previamente giudicata in stato di abbandono, e aveva convissuto con lei molti anni in Lussemburgo; il riconoscimento di tale adozione era stato rifiutato, poiché nel frattempo la prassi lussemburghese era cambiata e non ammetteva più la delibazione delle sentenze straniere di adozione, qualora l’adottante non avesse i requisiti richiesti dalla legge nazionale per l’adozione piena, cioè non fosse una coppia sposata: da qui la condanna dello Stato per aver interrotto i legami familiari di fatto già esistenti tra adottato e adottante. Del medesimo avviso, Corte EDU, Grande Sez., 22 gennaio 2008, [ric. 43546/02, E.B. c. Francia](#), *ivi*, 2008, 380 ss., secondo cui una scelta fondata su una distinzione è discriminatoria ai sensi dell’art. 14, se essa manca di uno scopo oggettivo e ragionevole, ovvero se essa non persegue uno scopo legittimo o se non vi è rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi e lo scopo: nel caso si tratti di orientamento sessuale è necessario che vi siano delle ragioni particolarmente gravi e convincenti per giustificare una differenza di trattamento in materia di diritti sanciti dall’art. 8 CEDU (su questi presupposti è discriminatorio negare l’autorizzazione all’adozione del singolo fondando il diniego esclusivamente sull’omosessualità dell’aspirante genitore). Anche Corte EDU, Grande Sez., 24 gennaio 2017, [ric. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia](#), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 501 ss., con nota di L. LENTI, *Ancóra sul caso Paradiso & Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera*, ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU per il rifiuto da parte delle autorità italiane di riconoscere il rapporto di filiazione stabilito tra una coppia italiana e il figlio avuto tramite maternità surrogata in Russia, poiché nel caso di specie, oltre a non esservi alcun vincolo biologico tra la coppia e il minore, non si era instaurata una vita familiare di fatto, in séguito alle misure, disposte dalle autorità italiane, di allontanamento dello stesso minore. Assai interessante è pure Corte EDU, 18 maggio 2021, [ric. 71552/17, V.F. c. Repubblica di Islanda](#), *ivi*, 2022, 396 ss., con nota di B. CHECCHINI, «*Vita familiare*» vs «*maternità surrogata*»: il nuovo punto di equilibrio della Corte europea. Quale rilievo all’identità del nato?, ove si osserva che il minore, nato all’estero da maternità surrogata e privo di legami genetici con la coppia femminile committente, non può essere riconosciuto in Islanda come figlio delle due madri d’intenzione: pur configurandosi come «vita familiare» il nucleo affettivo sussistente di fatto tra i tre ricorrenti, agli effetti dell’art. 8 CEDU, il rifiuto dello Stato islandese di riconoscere il legame giuridico di filiazione tra la coppia ed il minore non viola lo stesso art. 8, rappresentando il punto di equilibrio tra il diritto alla vita familiare – comunque garantita dalle autorità islandesi – e la protezione dei principi fondamentali sulla filiazione vigenti nello Stato islandese.



idonei a «formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia»⁵. In controluce, si evita quella asimmetria che la prassi aveva segnalato tra “esportazione” e “importazione” di *standard* protettivi (si cooperava all'estero con ordinamenti che ammettono l'adozione del singolo; *intra muros* lo si escludeva *a priori*), riconducendo l'intero procedimento all'unità misurativa del *foyer stable et harmonieux* come criterio sostanziale del *best interest* del minore.

In questa prospettiva – che è, insieme, costituzionale, convenzionale e sistemica – acquista significato anche la regia processuale: la Corte, una volta rimosso il vizio ostativo e ammessa la riproponibilità dell'incidente⁶, ri-ancora il vaglio al test di proporzionalità “forte” (idoneità, necessità – mezzo meno restrittivo – e proporzionalità in senso stretto) e conclude per la non necessità, «in una società democratica», della misura espulsiva *ex lege*, poiché lesiva della vita privata e dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità solidale⁷. È precisamente questo *spostamento del baricentro* – dalla “conformità del modello” alla idoneità della persona e della sua rete⁸ – a segnare la coerenza della decisione con il percorso riformatore del 2012-2013

⁵ Cass., 28 dicembre 2006, n. 27592, in *Fam. dir.*, 2007, 1113 ss.; ma v., più di recente, Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, in *Corr. giur.*, 2017, 181 ss. Tuttavia, diversamente sembra porsi Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, in *Foro it.*, 2017, I, 2280 ss., ove si sottolinea la tralatticia necessità di distinguere tra ordine pubblico internazionale e interno, «costituendo il primo un limite all'applicazione del diritto straniero, il secondo, un limite all'autonomia privata, indicato dalle norme imperative di diritto interno». Sottolineano con vigore la necessità di superare la distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale: P. PERLINGIERI, *Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, 165 ss.; G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 304 s.; ID. e G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019, 63 ss.

⁶ Infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità ([Corte cost., 9 dicembre 2022, n. 247](#), in *Dir. pen. proc.*, 2023, 245 ss.). Ancor più di recente, v. [Corte cost., 22 gennaio 2024, n. 7](#), in *Foro it.*, 2024, I, 312 ss.

⁷ Cfr. [Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33](#), cit., §§ 8.2, 9.1 e 9.4.

⁸ La rete familiare dell'adottante assicura l'effettività dell'interesse del minore ad essere accudito e a svilupparsi come persona e, al contempo, rafforza la posizione dell'adottante nel giudizio di idoneità: i rapporti familiari sono un valore giuridicamente rilevante, come attesta la lettura sistematica e assiologica dell'art. 27, ult. comma, l. n. 184/1983, che consente l'adozione piena c.d. “aperta” e configura una presunzione relativa di cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, con necessaria salvaguardia – ove sussista una relazione socio-affettiva sana idonea a sostenere l'identità del minore – della frequentazione (cfr. [Corte cost., 28 settembre 2023, n. 183](#), in *Giur. it.*, 2024, 2048 ss., con nota di A. SPANGARO, *L'adozione duttile, in nome del miglior interesse del minore*; in *Fam. dir.*, 2024, 121 s., con nota di M. DOGLIOTTI, *Questa è l'adozione da preferire!*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 320 ss., con nota di A.G. GRASSO, *La Corte costituzionale “apre” all'adozione aperta*). Nella medesima prospettiva si colloca la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. n. 184/1983 nella parte in cui, rinviando all'art. 300 c.c., limitava la parentela dell'adottato «*in casi particolari*» al solo adottante: il piano del “fatto” dei legami con la famiglia dell'adottante è così elevato a vincolo giuridico mediante il riconoscimento della



(unico *status filiationis*, rielaborazione della parentela oltre il coniugio⁹, diritto all'ascolto del minore e responsabilità genitoriale condivisa, oggi rifluiti anche nel nuovo rito della *famiglia*).

Non è, dunque, una sentenza "creativa": è una sentenza ordinante, che rimuove un automatismo irragionevole, restituisce al giudice la competenza valutativa che la legge già gli affida e allinea – con una scelta *necessitata* dai valori – la disciplina interna ad un lessico di principi (dignità, uguaglianza, tutela effettiva del minore) coerente con la nozione "plurale" di famiglia. Nell'orizzonte così ridefinito, la persona singola non è "eccezione", ma possibile attore di cura: soggetto a un vaglio uguale e neutro, commisurato alla qualità del *foyer* e alla presa in carico dei bisogni del minore, secondo una logica di *accountability* che mal sopporta presunzioni assolute. La decisione si lascia leggere – sin dall'avvio – alla luce del passaggio dal tradizionale «diritto di famiglia» al più comprensivo «diritto delle famiglie», che assume il pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive quale dato evolutivo dell'ordinamento e non sua eccezione episodica. Il baricentro si sposta, dunque, dalla forma al funzionamento delle relazioni di cura, secondo un lessico che privilegia stabilità, responsabilità e continuità affettiva rispetto a presunzioni correlate allo *status*.

2. Parametro convenzionale e proporzionalità «forte»: obblighi positivi e margine di apprezzamento

Muovendo dal presupposto – teoretico prima ancora che esegetico – secondo cui l'ordinamento convenzionale non è estraneo, ma coesistente, al parametro costituzionale, la Corte richiama espressamente la linea inaugurata dalle sentenze nn. [348](#) e [349 del 2007](#)¹⁰ e

parentela completa ([Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79](#), in *Fam. dir.*, 2022, 897 ss., con nota di M. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 1013 ss., con nota di M. CINQUE, *Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità*, ove si afferma che «la rete dei legami parentali incarna [...] uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell'obiettivo costituzionale [...], l'interesse del minore»). Un'ulteriore riprova della rilevanza giuridica della rete familiare proviene dalla figura della c.d. «nonna di fatto» (o «sociale»), la quale, proprio in ragione del rapporto affettivo consolidato con il minore, è ritenuta legittimata ad agire ex art. 317 bis, comma 2, c.c. (Cass., 25 luglio 2018, n. 19780, in *Fam. dir.*, 2019, 378 ss., con nota di S. CAPPUCCIO, *La rilevanza del rapporto affettivo con il nonno sociale: la lettura evolutiva dell'art. 317 bis c.c.*).

⁹ Al riguardo, v. G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione: profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 525 ss.; M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2013, 236 ss.; F. PROSPERI, *Unicità dello «status filiationis» e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, 278 ss.; M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 448 ss.; M. DOSSETTI, *La parentela*, in EAD., M. MORETTI e C. MORETTI, *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna, 2013, 20 ss.; B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. dir.*, 292 ss.

¹⁰ Cfr. [Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348](#), in *Giur.it.*, 2008, 565 ss., con nota di R. CALVANO, *La Corte costituzionale e la CEDU nella sentenza n. 348/2007: Orgoglio e pregiudizio?*, e [Corte cost., 24 ottobre 2007, n.](#)



ribadita dalla [n. 10 del 2024](#)¹¹, chiarendo che il giudice delle leggi non è tenuto ad attendere una pronuncia “gemella” della Corte EDU per poter riconoscere la violazione di una norma della Convenzione, specie ove vengano in rilievo diritti la cui tutela «presuppone, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi»¹², come accade per l’art. 8 CEDU a presidio della vita privata e familiare: da qui il passo ulteriore verso un’interpretazione integrata dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 CEDU, nella quale il canone convenzionale non opera come eterointegrazione meccanica, bensì come criterio di razionalità del bilanciamento e di controllo della necessità del mezzo prescelto. In tale quadro – che la motivazione qualifica in termini non meramente retorici – il margine di apprezzamento del legislatore si assottiglia quando l’interferenza normativa incide su profili identitari e sulla vita privata e si restringe ulteriormente laddove si registri un consenso europeo ampio sulla questione controversa; ne consegue che non è consentito tradurre in presunzione legale una preferenza astratta per il modello coniugale bi-genitoriale, poiché un simile automatismo, lungi dal proteggere il minore, impedisce al giudice di operare quel controllo individualizzato che la stessa legge impone¹³.

Sul terreno operativo, la Consulta adotta la versione “forte” del test di proporzionalità, articolato nelle tre note scansioni – idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto – e, soprattutto, sorretto dalle regole convenzionali della “esigenza sociale pressante” e del “mezzo meno restrittivo” tra quelli egualmente idonei allo scopo: messo a fuoco il fine legittimo (assicurare un *foyer stable et harmonieux*), la misura prescelta – ossia la preclusione *ex lege* della persona singola all’accesso alla procedura di idoneità – si rivela astrattamente idonea ma non necessaria, poiché lo stesso obiettivo è perseguibile con strumenti che comprimono meno

[349](#), *ivi*, 309 ss., con nota di G. REPETTO, *Diritti fondamentali e sovranità nello stato costituzionale chiuso. Prime osservazioni critiche sulla sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale*, e in *Corr. giur.*, 2008, 185 ss., con nota di R. CONTI, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale - La Corte costituzionale viaggia verso i diritti CEDU: prima fermata verso Strasburgo*. Le due sentenze appaiono estremamente significative per il fatto di dirimere una serie di dubbi interpretativi legati al valore della CEDU nel sistema delle fonti e, di conseguenza, all’apporto dalla stessa prestato nel giudizio di costituzionalità delle leggi, primo fra tutti quello legato alla copertura costituzionale della Convenzione, individuata esclusivamente nell’art. 117, comma 1, Cost.

¹¹ La peculiarità della CEDU, rappresentata dalla istituzione di un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali affidato alla Corte di Strasburgo, implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali (Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10, in *Foro it.*, 2024, I, 301 ss., che ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 27, comma 3, e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 18 ord. penit. nella parte in cui, imponendo in via assoluta il controllo a vista sui colloqui, preclude colloqui intimi con il *partner*: il divieto assoluto è sproporzionato e lesivo della dignità del detenuto e dei legami affettivi, sicché l’accesso all’intimità va valutato caso per caso in base a concrete ragioni di sicurezza, secondo il canone convenzionale del *fair balance*).

¹² [Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33](#), cit., § 7.1.

¹³ [Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33](#), cit., § 8.1 s.



la sfera privata, cioè attraverso il giudizio individualizzato dell'art. 6 l. n. 184/1983. Inoltre, tale misura appare non proporzionata in senso stretto, giacché il sacrificio imposto all'autodeterminazione orientata alla genitorialità solidale è sproporzionato rispetto al contributo marginale che il requisito formale del coniugio offre alla stabilità dell'ambiente di crescita¹⁴. Il passaggio testuale è eloquente: la misura scrutinata è «non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e [tale da] determina[re] la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà»¹⁵. Ed è precisamente entro questa “grammatica” che la dottrina ricostruisce il ruolo propulsivo della proporzionalità nell'equilibrio tra funzione legislativa e giurisdizionale, come principio capace di misurare il rapporto tra costi e benefici regolatori e di esigere, se del caso, la rimozione di diaframmi legali irragionevoli¹⁶.

Ne risulta un approdo che la stessa motivazione qualifica, con formula oramai stabilizzata, come additiva di principio: cade il filtro fondato sullo *status* (stato libero) in ingresso previsto

¹⁴ Nella medesima prospettiva, la Corte Costituzionale ha reputato non decisivo l'interesse a che il figlio abbia lo stesso patrimonio genetico dei genitori e ha ritenuto, con riferimento a una coppia di aspiranti genitori, «irragionevole» e «non proporzionato» il divieto assoluto di fecondazione eterologa, sottolineando il rilievo, insieme al vaglio di ragionevolezza, del test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in *Corr. giur.*, 2014, 1062 ss., con nota di G. FERRANDO, *La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa”*; in *Fam. dir.*, 2014, 753 ss., con nota di V. CARBONE, *Sterilità della coppia. Fecondazione eterologa anche in Italia*; in *Dir. pen. proc.*, 2014, 825 ss., con nota di A. VALLINI, *Sistema e metodo di un biodiritto costituzionale: l'illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa”*; in *Giur. it.*, 2014, 2827 ss., nota di E. LA ROSA, *Il divieto “irragionevole” di fecondazione eterologa e la legittimità dell'intervento punitivo in materie eticamente sensibili*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 802 ss., con nota di G. FERRANDO, *Autonomia delle persone e intervento pubblico nella riproduzione assistita. illegittimo il divieto di fecondazione eterologa*).

¹⁵ [Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33](#), cit., § 9.4.

¹⁶ Sul perimetro e le funzioni dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – non soltanto quali parametri del giudizio di costituzionalità della legge, ma anche quali canoni di controllo dell'autonomia negoziale – v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, 398 ss.; G. VETTORI, *I principi, le parole e la dogmatica. Effettività, ragionevolezza, proporzionalità*, in *Ars interpretandi*, 2021, 89 ss.; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, 103 ss.; Id., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 304 ss.: «Si interpreta bilanciando (interessi e valori) e si bilancia [...] interpretando nel tentativo di ricercare il “migliore diritto possibile”. Soltanto riconoscendo l'indissolubilità dell'endiadi tra ragionevolezza e bilanciamento è possibile scongiurare i pericoli sia della cecità della mera sussunzione (la quale, se non accompagnata da una attività valutativa, rischia di trascurare le peculiarità del caso concreto in violazione del principio di differenziazione, ex artt. 3 e 118 Cost.), sia della tirannia dei valori (i quali [...] hanno una gerarchia e non sono monadi inconciliabili e non comparabili)».



dall'art. 29 *bis*, comma 1, ma rimane intatto il filtro sostanziale dell'art. 6 – requisiti anagrafici, idoneità affettiva, capacità di educare, istruire e mantenere, e, soprattutto, valutazione della rete familiare e sociale – che torna così ad essere il baricentro del sistema, secondo una fisiologia procedimentale di cui la stessa Convenzione dell'Aja presuppone l'effettività. Significativamente, la Corte scandisce che «rimane, dunque, ferma l'applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all'art. 6», chiarendo che l'odierna apertura non istituisce un modello alternativo, ma restituisce al giudice la valutazione in concreto: la clausola del *foyer stable et harmonieux* cessa di essere un grimaldello tipologico in favore del coniugio e torna ad essere una misura sostanziale della continuità di cura e della presa in carico del minore: l'itinerario conduce al superamento del diaframma legale, senza “effetti-valanga” sul resto del tessuto normativo, che resta coerentemente funzionalizzato all'idoneità in concreto¹⁷. Il che, peraltro, neutralizza l'obiezione più ricorrente: non si crea un diritto soggettivo alla genitorialità; si rimuove, invece, una presunzione assoluta ostativa all'accesso al giudizio, in disallineamento con l'assetto riformato della parentela e con la tendenza dell'ordinamento a valorizzare, anche nelle figure speciali dell'adozione, l'idoneità della persona e la continuità affettiva¹⁸.

In definitiva, nel lessico della “ragionevolezza” e della “proporzionalità”, [la sentenza n. 33 del 2025](#) mostra perché l'esclusione aprioristica del singolo non migliora la società democratica sul piano della protezione dei diritti altrui e, anzi, annulla la libertà di autodeterminarsi quanto alla genitorialità, senza aggiungere alcuna sicurezza sostanziale per il minore, la quale, viceversa, può essere accertata solo caso per caso mediante il vaglio dell'art. 6. Da ciò discende la coerenza sistemica dell'additiva di principio: l'ordinamento è riportato alla sua fisiologia selettiva, la cooperazione convenzionale non è incrinata e il *favor* per il *foyer stable et harmonieux* riceve una traduzione applicativa che predilige indici qualitativi (maturità affettiva, stabilità personale, rete di sostegno) alla rigida tipizzazione formale dello *status*.

3. Dalla «famiglia» alla «parentela»: unità dello status filiationis, rete relazionale e ordine pubblico «esterno»

L'asse ricostruttivo della decisione – che muove dalla rimozione del filtro relativo allo *status* in ingresso e risitua il baricentro sull'idoneità in concreto – s'innesta su un processo più ampio e ormai consolidato di trasformazione del diritto di famiglia, segnato dal passaggio dalla famiglia-istituzione alla parentela come rete di rapporti: le riforme del 2012-2013 (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), ancor prima della disciplina relativa alle unioni civili e alle convivenze (l. n. 76/2016), hanno dislocato la nozione legale di “famiglia” sulla nuova nozione

¹⁷ [Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33](#), cit., § 10.

¹⁸ Cfr. I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, cit., spec. 57 ss., 143 ss., 287 ss.



legale di “parentela”, sopprimendo la distinzione fra figli nati dentro e fuori del matrimonio e cristallizzando nel riformato art. 315 c.c. l’unicità dello *status filiationis* («Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»), con ricadute sistemiche che dal Titolo codicistico sulla responsabilità genitoriale si espandono sino ai diritti di ascolto del minore e alla stessa fisionomia processuale del rito familiare¹⁹. È in questa chiave che l’«ambiente stabile e armonioso» cessa d’essere una figura-schermo del coniugio e si risolve in parametro sostanziale di qualità relazionale, continuità di cura e rete familiare e sociale effettiva, così come la stessa l. n. 184/1983 pretende quando impone ai servizi socio-assistenziali di descrivere «situazione familiare» e «ambiente sociale» degli adottanti e al giudice di valutare la «corretta integrazione familiare e sociale» del minore straniero (artt. 29 *bis*, comma 4, e 34, comma 4, l. n. 184/1983).

Se la parentela è la lente attraverso cui leggere i rapporti familiari in termini di responsabilità e pratiche di cura, ne consegue che l’idoneità genitoriale non può essere ancorata al *format* familiare, bensì al tessuto dei legami significativi, alla loro densità e affidabilità nel tempo; onde la centralità di quelle figure di prossimità che l’ordinamento ormai riconosce anche nella giurisprudenza di merito e legittimità²⁰, la cui emersione testimonia la giuridicizzazione della rete relazionale come valore funzionale all’interesse del minore. In tale prospettiva, il principio di bigenitorialità – tanto spesso assunto come baluardo dogmatico – recupera la sua natura euristica e tendenziale, non strutturale, e non può trasformarsi in presunzione legale di inidoneità del singolo senza incrinare il canone di proporzionalità e l’obbligo positivo di approntare procedure effettive a tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU)²¹.

La medesima coerenza di sistema si riflette nella torsione della clausola di ordine pubblico: superata la lettura «sovrana» e introversa, l’ordine pubblico viene inteso come complesso di principi fondamentali ispirati alla tutela dei diritti della persona, collocati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria e idonei a «formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale»²². Ne discende l’esigenza – teoretica e applicativa – di “esternalizzare” il parametro, cessando di “internalizzarlo” in un’ottica difensiva del diritto dello Stato e adeguandolo all’ordine pubblico “esterno” che procede dai Trattati e dalle Convenzioni sottoscritti dall’Italia, specialmente nelle materie ad alta copertura

¹⁹ Si vedano gli artt. 74, 315, 315 *bis*, 316 c.c., e 473 *bis*.1 ss. c.p.c.

²⁰ Emblematica Cass., 25 luglio 2018, n. 19780, cit., sulla figura della c.d. «nonna di fatto» (o «sociale»).

²¹ Già [Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183](#), in *Giur. it.*, 1995, 1610 ss., non nota di E. LAMARQUE, *Adozione da parte dei single: fra Corte costituzionale e Corte d’appello di Roma non c’è dialogo*, sottolineava che, ferma la preferenza per la coppia di coniugi quali adottanti, «gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un’innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l’adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all’interesse del minore».

²² Così Cass., 28 dicembre 2006, n. 27592, cit., e, più di recente, Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, cit.; *contra* Cass., 15 giugno 2017, n. 14878, cit.



pattizia (adozione, responsabilità genitoriale, protezione dei minori), per le quali la coerenza con la trama convenzionale non è un'opzione, ma un requisito di sistema²³. Non è un caso, d'altronde, che la dottrina registri una mancata riformulazione del "nuovo" ordine pubblico rispetto al "vecchio" impianto del 1942 – mancanza che pesa tanto sul piano teorico quanto su quello applicativo – e segnali come, in settori sensibili, la delibazione di atti e sentenze straniere continui a incontrare resistenze non sempre giustificabili alla luce della copertura convenzionale e del *favor* per i diritti fondamentali²⁴.

L'esempio paradigmatico è offerto dalle vicende di riconoscimento e circolazione di decisioni e atti stranieri in materia di stato e rapporti di famiglia: se per aree "non coperte" da consenso sovranazionale – *i.e.* la poligamia – la rigidità difensiva è, fino a un certo punto, comprensibile (pur dovendosi evitare indebite generalizzazioni), ben diversa è la situazione nelle materie ampiamente presidiate da Trattati e Convenzioni, ove la persistente introversione si traduce in ricadute gravi: si pensi ai ricongiungimenti familiari, alla kafāla, alla procreazione medicalmente assistita e, più in generale, al riconoscimento dello *status filiationis*²⁵. In tali ambiti, l'ordine pubblico «esterno» impone un riallineamento coerente al canone convenzionale, pena la frustrazione di diritti individuali e di interessi primari del minore che l'ordinamento interno si è già impegnato a proteggere. Peraltro, sullo sfondo culturale del pluralismo dei modelli familiari – fenomeno non ancora giunto al suo epilogo politico e sociale – si collocano, oltre alle trasformazioni note del diritto positivo, nuove configurazioni relazionali che sollecitano l'interprete a distinguere, con rigore, fra aree coperte e scoperte di tutela sovranazionale, evitando che l'argomento d'ordine pubblico si irrigidisca in un diaframma pregiudiziale. Ciò non riguarda soltanto esperienze extra-occidentali: anche in contesti occidentali si registrano, *de facto*, forme relazionali "plurali"²⁶, che non reclamano

²³ Di tale avviso P. PERLINGIERI, *Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico*, cit., 165 ss. Cfr., pure, G. PERLINGIERI e G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, cit., 63 ss.

²⁴ Ancora G. PERLINGIERI e G. ZARRA, *op. loc. cit.* Della medesima opinione, I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, cit., 139 ss.

²⁵ V., *ex multis*, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il ricongiungimento con il familiare residente all'estero. Categorie civilistiche e diritto dell'immigrazione*, Torino, 2020; G. CAROBENE, *Pratiche legali, diversità culturali e religiose nel rapporto dialettico tra kafala e adozione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2019, 135 ss.; V. DI COMITE, *Ricongiungimento familiare e diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione alla luce del superiore interesse al minore*, in *Studi integr. eur.*, 1/2018, 165 ss.; G. GRATTAROLA, *Diritto al ricongiungimento familiare e nozione di situazione puramente interna nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Dir. umani*, 1/2020, 33 ss.; M. BAKTASH, *I giudici italiani alla prova con l'istituto della kafalah*, in *Fam. dir.*, 2018, 300 ss.; E. FALLETTI, *Corte Europea dei Diritti Umani. La kafala non instaura un legame di discendenza diretta tra il tutore e il minore*, *ivi*, 2019, 603 ss.; P. RAFANELLI, *Il diritto di soggiorno del "familiare" del cittadino dell'Unione: un ripasso dei fondamentali principi operativi*, in *Stato civ. it.*, 4/2020, 38 ss.

²⁶ Su tali nuovi fenomeni, si vedano: M.R. MARELLA, *Poligamia. Un problema per il diritto occidentale*, in S. Marchetti, J.M.H. Mascot e V. Perilli (a cura di), *Femministe a parole. Grovigli da districare*, Roma, 2012, 215 ss.



soluzioni aprioristiche, ma coerenza di metodo: là dove la cooperazione pattizia copre la materia, il parametro non può essere piegato a rigidzze difensive; nelle aree non coperte, al contrario, la soglia di attenzione resta alta, ma non a costo di sacrificare la grammatica multilivello del sistema. La sentenza annotata si colloca esattamente in tale orizzonte “ordinante”: rimuovendo il diaframma fondato sullo *status* in ingresso all’adozione internazionale «non necessario in una società democratica», la Corte riallinea la disciplina interna alla trama pattizia della Convenzione dell’Aja del 1993 e all’art. 8 CEDU, sottraendo l’ordine pubblico a una funzione meramente difensiva e restituendolo al suo ruolo di parametro di coordinamento.

La prospettiva “esterna” dell’ordine pubblico – dove la cooperazione prevale sulla chiusura difensiva – mostra altresì perché l’antica asimmetria fra «esportazione» e «importazione» di *standard* protettivi (si cooperava con ordinamenti che ammettono l’adozione da parte del singolo, ma si precludeva allo stesso singolo in Italia persino l’accesso al giudizio di idoneità) fosse sistemicamente insostenibile: nelle materie a forte copertura pattizia (adozione, responsabilità genitoriale, protezione dei minori) l’allineamento al *common core* di tutela è un corollario della leale cooperazione, non un’opzione discrezionale; onde l’esigenza di evitare che preferenze astratte per determinati modelli familiari si traducano in barriere all’accesso incompatibili con l’interesse del minore.

In tale prospettiva, la rete familiare dell’aspirante – lungi dall’essere un elemento marginale – è indice strutturale dell’idoneità: la persona singola avrà maggiori possibilità di essere dichiarata idonea ove disponga di tale rete socio-familiare.

In definitiva, il percorso che dal pluralismo delle formazioni familiari conduce all’unità dello *status* del figlio e, di qui, alla funzionalizzazione del *foyer stable et harmonieux* quale criterio sostanziale dell’interesse del minore, consente di comprendere perché l’esclusione aprioristica del singolo si ponga come scelta irragionevole e, soprattutto, sproporzionata: essa immobilizza in una figura tipizzata – il coniugio – ciò che l’ordinamento, nelle sue parti migliori, misura attraverso parametri qualitativi (maturità affettiva; stabilità personale; continuità delle relazioni significative; rete familiare e sociale affidabile). La [sentenza n. 33/2025](#), reintegrando la fisiologia selettiva del giudizio di idoneità, non “crea” un modello alternativo, ma riconduce il sistema alla sua razionalità, dentro un ordine pubblico d’integrazione e non di chiusura.

e, della stessa a., *L’armonizzazione del diritto di famiglia in Europa. Metodi e obiettivi*, in S.P. Panunzio (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 511 ss.; C. TROISI, *Disciplina civilistica delle unioni poliamorose. Le nuove frontiere dei paradigmi familiari*, in *Comp. dir. civ.*, 2024, 35 ss.; N. TONTI, *L’eterno ritorno dell’uguale? La poligamia nello spazio giuridico contemporaneo. Tra identità religiosa e (nuove) istanze di legittimazione*, in *Calumet*, 2024, 1 ss.; M. DI MASI, *Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia*, in *Famiglia*, 2018, 243 ss.; Id., *Sull’istituzionalizzazione del poliamore*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, 145 ss.



4. Raccordi interni: adozione internazionale e adozione «in casi particolari» (art. 44 l. n. 184/1983)

La [pronuncia n. 33/2025](#), pur formalmente circoscritta all'adozione internazionale e dunque all'innesto del relativo circuito cooperativo tramite il decreto di idoneità *ex art. 29 bis*, non può che essere letta in continuità funzionale con l'assetto complessivo del diritto interno delle adozioni, e, in particolare, con la figura dell'adozione «in casi particolari» di cui all'art. 44 l. n. 184/1983: qui l'ordinamento ha da tempo accreditato la capacità anche della persona singola di farsi carico di situazioni oggettivamente complesse (si pensi alla lett. *c*) – minori affetti da disabilità – e alla lett. *d*) – impossibilità dell'affidamento preadottivo), proprio per evitare che condizioni personali del minore si convertano «in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile e armonioso»²⁷.

In tale prospettiva, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, esalta l'aderenza dell'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44 l. n. 184/1983, ad «un modello di accoglienza non originato dalla genetica, ma dalla responsabilità che consegue all'aver condiviso e attuato un progetto genitoriale comune»²⁸: nella medesima linea evolutiva si innestano, del resto, sia la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'impossibilità «di diritto» dell'affidamento preadottivo ai fini della c.d. *stepchild adoption*²⁹, sia la riaffermazione, in

²⁷ [Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33](#), cit., § 6.3. In dottrina, v. G. FERRANDO, *L'adozione in casi particolari alla luce della più recente giurisprudenza*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, 84 ss.; N. CIPRIANI, *Adozione in casi particolari*, in *Enc. dir., I Tematici, IV, Famiglia*, Milano, 2022, 40 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in *Fam. dir.*, 2013, 840 ss.; F. ASTIGGIANO e M. DOGLIOTTI, *L'adozione in casi particolari*, in *Vita not.*, 2014, 22 ss.

²⁸ Così, in tema di riconoscimento della genitorialità delle coppie omosessuali maschili che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata, Cass., Sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, in *Giur. it.*, 2023, 2320 ss., con nota di G. SALVI, *Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a séguito di gestazione per altri*, in cui la Corte ha ribadito la contrarietà all'ordine pubblico italiano degli effetti di un provvedimento straniero che attesta il rapporto di filiazione con il genitore d'intenzione di un bambino nato da maternità surrogata e il conseguente diniego di trascrizione dell'atto: in questo caso l'interesse del minore al riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale è tutelato attraverso il procedimento di adozione in casi particolari *ex art. 44, lett. d)*, l. n. 184/1983, conformemente a Cass., Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 737 ss., con nota di U. SALANITRO, *Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità*, e in *Fam. dir.*, 2019, 653 ss., con note di M. DOGLIOTTI, *Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri*, e G. FERRANDO, *Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento*.

²⁹ Si segnala Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, in *Fam. dir.*, 2016, 1025 ss., con nota di S. VERONESI, *La Corte di Cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption*, per la quale l'art. 44, lett. *d)*, l. n. 184/1983, là dove prevede l'adozione del minore in «casi particolari», in presenza della constatata impossibilità di un affidamento preadottivo, va interpretato alla luce del quadro costituzionale e convenzionale ed in particolare dei principi affermati dalla Corte EDU in ordine al *best interest* del minore. La tesi per la quale, anche nell'ipotesi di cui a tale lett. *d)* della norma citata, l'adozione sarebbe comunque subordinata alla preventiva declaratoria dello stato di



tempi recentissimi, del diritto fondamentale del minore nato da PMA eterologa in coppia femminile al riconoscimento del legame con il genitore d'intenzione per il tramite dell'adozione ex art. 44, lett. d)³⁰, nonché l'ulteriore valorizzazione della continuità affettiva e dei legami significativi in sede di protezione del minore³¹.

In parallelo, la nozione di adozione «mite» è stata definita in modo esplicito, collocandone il fondamento proprio nell'art. 44, lett. d)³², mentre il canone dell'unico *status* di figlio e della

abbandono «condurrebbe sempre ad escludere che l'adozione possa conseguire ad una relazione già instaurata e consolidata con il minore, essendo tale condizione relazionale contrastante con l'accertamento di una situazione di abbandono», così come configurata dall'art. 8 della stessa l. n. 184/1983. Solo l'adozione «legittimante» postula la situazione di abbandono del minore, non invece quella «non legittimante» (in casi particolari). Nella sentenza della Suprema Corte si conferma l'interpretazione dell'espressione «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» nel senso che «deve ritenersi sufficiente l'impossibilità “di diritto” di procedere all'affidamento preadottivo e non solo quella “di fatto”, derivante da una situazione di abbandono in senso tecnico-giuridico». In definitiva, poiché all'adozione in casi particolari prevista nell'art. 44, comma 1, lett. d), possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto («la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»), sia in concreto (l'indagine sull'interesse del minore imposta dall'art. 57, comma 1, n. 2) non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio *partner*. È dunque legittima quella che, mutuando un'espressione anglofona, è stata definita *stepchild adoption* anche in favore del compagno dello stesso sesso del genitore “biologico” del minore.

³⁰ Da ultimo, Cass., 12 febbraio 2024, n. 3769, in *Fam. dir.*, 2024, 627 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *Ancora sui figli di coppie dello stesso sesso: l'autorevolezza della Cassazione, la forza della giurisprudenza di merito e la speranza... nella Corte costituzionale*, secondo cui il minore, nato in Italia da procreazione medicalmente assistita, effettuata all'estero, nell'ambito di un rapporto di coppia femminile, ha un diritto fondamentale al riconoscimento giuridico del legame sorto, anche con il genitore d'intenzione: tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari per impossibilità di affidamento preadottivo.

³¹ Il riferimento è a Corte cost., 20 ottobre 2016, n. 225, in *Corr. giur.*, 2017, 175 ss., nota di G. DE MARZO, *Sul diritto del minore a conservare rapporti significativi con l'ex compagna della genitrice biologica*, nella quale si è dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 337 *ter* c.c., nella parte in cui la norma non avrebbe consentito il riconoscimento del diritto, in favore dell'*ex partner* omosessuale (rivestente la qualità di «genitore sociale») della genitrice biologica, di continuare la relazione affettiva con i figli minori di quest'ultima, una volta interrottasi quella sentimentale. Ciò in quanto nell'ordinamento positivo, non si ravvisa il vuoto di tutela presupposto dal giudice rimettente, esistendo (e potendo, perciò, applicarsi, nella sussistenza dei relativi presupposti) già la norma di cui all'art. 333 c.c., la quale consente al giudice di adottare i «provvedimenti convenienti» nell'interesse dei figli minori del genitore qualora egli incorra nella consumazione di una condotta per loro pregiudizievole, quale potrebbe configurarsi quella di non permettere – ove, in concreto, risulti contraria al preminente interesse dei minori stessi – la prosecuzione della relazione affettiva (precedentemente consolidatasi) con l'*ex partner* omosessuale del medesimo genitore biologico, individuandone le concrete modalità di esercizio.

³² Cass., 22 novembre 2021, n. 35840, in *Fam. dir.*, 2022, 777 ss., con nota di A. FIGONE, *Il definitivo riconoscimento dell'adozione mite*, evidenzia che nel nostro ordinamento è prevista anche l'adozione c.d. «mite», avente il proprio fondamento normativo proprio nell'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184 del 1983 (ossia quando v'è «la constatata impossibilità di affidamento preadottivo»), costitutiva di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto del minore con la famiglia di origine, ma attribuendo



rete parentale trova conferma anche nella declaratoria d'illegittimità dell'art. 55 l. n. 184/1983, nella parte in cui negava la parentela dell'adottato in casi particolari con i parenti dell'adottante³³: qui l'interpretazione assiologica del sistema, già emersa nel diritto vivente³⁴, ha consolidato l'idea che il minore «entra nella rete parentale» dello stipite dell'adottante secondo una metrica non tipologica ma relazionale.

A ben vedere, dunque, ciò che la [sentenza n. 33/2025](#) rende esplicito sul versante internazionale, il sistema lo presupponeva, e già in più luoghi, sul versante interno: la rimozione dell'automatismo fondato sullo *status* in ingresso non crea un modello alternativo, ma purifica la norma-ponte (art. 29 *bis*) dalla presunzione assoluta di inidoneità, lasciando intatto il filtro sostanziale dell'art. 6 e riallineando l'adozione internazionale alla logica che già informa i «casi particolari»: è la qualità relazionale del *foyer* – e, in specie, la rete familiare e

l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. In ragione del prioritario interesse del minore, il ricorso a tale modello «mite» può essere idoneo nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale si associa, tuttavia, la permanenza di un rapporto affettivo significativo, tale da consentire la non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine.

³³ In tale circostanza, la Corte costituzionale ha proceduto preliminarmente ad un'analisi dei tratti distintivi dell'istituto dell'adozione in casi particolari alla luce dell'applicazione evolutiva registrata nel «diritto vivente», in coerenza con i principi enunciati dagli artt. 74, 315 e 315 *bis* c.c. come innovati dalla riforma della filiazione, affermando il diritto ineludibile del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, anche in famiglie omogenitoriali e/o con persone che già si prendevano cura di lui: il minore, divenuto figlio, «entra nella rete parentale che fa capo allo stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori senza che le linee parentali siano condizionate dalla relazione giuridica fra i genitori». La Corte ha dichiarato, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. n. 184/1983, nella parte in cui rinvia all'art. 300, comma 2, c.c., ai sensi del quale l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, poiché il mancato riconoscimento di tale rapporto determina un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello *status* di figlio ([Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79](#), cit.).

³⁴ Chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di costituzione del vincolo di parentela tra fratelli, promossa congiuntamente a quella di adozione *ex art.* 44, la recente giurisprudenza di merito, nel lodevole intento di realizzare l'interesse superiore del minore, ha riconosciuto agli adottati il legame parentale di fratellanza sostenendo, sulla base del principio di ragionevolezza, che la riforma della filiazione ha operato l'abrogazione tacita dell'art. 55 l. n. 184/1983 nella parte in cui, in contrasto con le norme fondanti della stessa filiazione, mediante il richiamo all'art. 300 c.c., esclude la costituzione di un rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (v. Trib. Bologna, 25 giugno 2020, in *Fam. dir.*, 2021, 318 ss., con nota di A. SCALERA, *Stepchild adoption e dichiarazione del rapporto di fratria*, e Trib. Bologna, 3 luglio 2020, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 78 ss., con osservazioni critiche di M. CINQUE, *Adozione in casi particolari: parentela tra fratelli acquisiti?*. La tesi dell'abrogazione tacita è stata sostenuta anche da una parte della dottrina: P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, cit., 840 ss.; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., 528 ss.; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 202 ss.; M. DOSSETTI, *La parentela*, cit., 20; B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, cit., 292; M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela*, cit., 448; F. PROSPERI, *Unicità dello «status filiationis» e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, cit., 278 (per la tesi opposta cfr. M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 14 s., e C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, *ivi*, 2013, 2, nota 7).



sociale di sostegno – a costituire l'unità di misura della stabilità e dell'adeguatezza del progetto adottivo³⁵.

In chiave costituzionale e convenzionale, l'autodeterminazione orientata alla genitorialità solidale integra la vita privata (art. 8 CEDU) solo se intrecciata a una presa in carico credibile e a una rete affidabile: è qui che si spiega, in concreto, perché l'esclusione legale della persona singola risulti «non necessaria in una società democratica» e sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito.

Sul piano delle fonti, le riforme del 2012-2013 hanno unificato lo *status filiationis* (art. 315 c.c.) e riformulato la parentela (art. 74 c.c.), dislocando il baricentro dalla famiglia-istituzione alla rete di responsabilità e relazioni significative: in questa luce si stempera la presunta «discrasia» tra internazionale (oggi aperta alla persona singola in ingresso) e nazionale/«casi particolari», perché l'asse comune è l'idoneità in concreto, non l'adesione a un *format* tipizzato. La persona singola non è un'eccezione tollerata, ma un possibile attore di cura, scrutinabile con il medesimo metro sostanziale applicabile alla coppia e misurato su idoneità, continuità affettiva e rete: la caduta del divieto assoluto non dilata indiscriminatamente l'accesso, ma responsabilizza decisori e servizi nell'istruire e motivare il giudizio sull'ambiente di crescita, secondo la grammatica multilivello (artt. 2 Cost. e 8 CEDU) che tutela, in via insieme personale e relazionale, il preminente interesse del minore.

5. Obiezioni e ricadute applicative: bigenitorialità tendenziale, continuità affettiva e dovere di motivazione

Le obiezioni più battute, che vanno dall'asserita frizione con il disegno di cui all'art. 29 Cost. alla denuncia di un eccesso di "creatività" giudiziale, fino al paventato indebolimento delle garanzie per il minore, si infrangono, alla prova del testo e del sistema, contro tre contrappesi che la sentenza scandisce con nettezza: primo, l'operazione compiuta è una additiva di principio, dunque liberatoria del diaframma fondato sullo *status*, che paralizzava l'accesso al giudizio, e non creativa di un *novum* regolatorio; secondo, il baricentro resta l'idoneità in concreto di cui all'art. 6 l. n. 184/1983, che opera *erga omnes* – singolo o coppia – come filtro rigoroso e neutro; terzo, la finalità legittima dell'«ambiente stabile e armonioso» si misura tramite indici qualitativi (maturità affettiva; stabilità personale; continuità delle relazioni significative; rete familiare e sociale effettiva) e non per mezzo di presunzioni legali conformate sul coniugio. In questa luce, l'argomento che pretende di trarre dall'art. 29 Cost. un dogma di bigenitorialità strutturale rivela il proprio vizio metodologico: esso confonde un criterio tendenziale di razionalità dell'assetto dei rapporti con una presunzione legale capace di elidere

³⁵ Si vedano gli artt. 29 *bis*, comma 4, lett. c), e 30, comma 1, della l. n. 184 del 1983, ma anche, a séguito dell'ingresso del minore in Italia, artt. 34, comma 2, e 35, comma 4, della stessa legge.



ex se la valutazione individualizzata, mentre la giurisprudenza più recente riconduce la famiglia alla rete di rapporti (affettivi) e valorizza, persino *extra ordinem*, figure di prossimità come la «nonna di fatto» (legittimata ad agire ai sensi dell'art. 317 *bis*, comma 2, c.c.), proprio perché funzionali all'interesse del minore e alla protezione dello stesso in contesti non rigidamente tipizzati.

Quanto al sospetto di “supplenza” giudiziale, la tecnica decisoria adottata dimostra l'esatto contrario: la Corte non sostituisce il legislatore e non istituisce un modello alternativo di famiglia, ma rimuove il divieto assoluto d'accesso – il più invasivo tra i mezzi – perché sproporzionato alla luce del canone convenzionale, e restituisce al giudice naturale del procedimento il potere-dovere di accertare l'idoneità del singolo secondo parametri legali già vigenti (requisiti anagrafici; idoneità affettiva; capacità di educare, istruire e mantenere: art. 6 l. n. 184/1983), con la conseguenza di ricomporre l'assetto nel segno della proporzionalità “forte” (idoneità; necessità come mezzo meno restrittivo; proporzionalità in senso stretto) e degli obblighi positivi di approntare procedure effettive e non discriminatorie ex art. 8 CEDU. Da qui discende, altresì, la risposta alla critica “sostantivista” di segno opposto, secondo cui l'apertura al singolo minerebbe la tutela del minore: è vero, piuttosto, il contrario, poiché la selettività viene riallocata dove deve stare – nel giudizio caso per caso – e gli indici qualitativi diventano l'oggetto inevitabile dell'istruttoria, con un aumento di responsabilità motivazionale in capo a servizi e giudici, non con una loro riduzione.

La decisione non inaugura un terreno inesplorato: la l. n. 184/1983 conosce da tempo esiti monogenitoriali e ipotesi in cui la persona non coniugata è legittimata ad adottare. Già l'art. 25, commi 4 e 5, consente di pervenire all'adozione piena a séguito della morte o dell'incapacità di un affidatario ovvero della separazione degli stessi affidatari; e l'art. 44, comma 3, lett. a), c) e d) accredita l'adozione «in casi particolari» anche da parte del singolo, proprio per evitare che condizioni personali del minore si traducano in barriere all'accoglienza. La caduta del diaframma fondato sullo *status* in ingresso (art. 29 *bis*) rimuove dunque un'incongruenza residua, lasciando intatto il filtro sostanziale dell'art. 6 e riallineando l'adozione internazionale alla logica già sperimentata nei «casi particolari»³⁶.

Resta impregiudicata la posizione della persona parte di un'unione civile³⁷: il relativo scrutinio non è oggetto del giudizio della Corte e dovrà essere condotto, se del caso, alla luce dei medesimi canoni di idoneità in concreto (art. 6 l. n. 184/1983) e dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati (artt. 2 Cost. e 8 CEDU). La precisazione non è meramente formale: essa individua un campo di futura verifica della coerenza del filtro di idoneità rispetto alla grammatica multilivello adottata nella sentenza in commento.

Pertanto, in una lettura diacronica dell'istituto emerge, da un lato, la progressiva funzionalizzazione dell'adozione al diritto del minore a vivere in famiglia – anche quando la

³⁶ [Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33](#), cit., § 6.3.

³⁷ [Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33](#), cit., § 4.2.



famiglia sia monoparentale – e, dall’altro, la persistente centralità, nel disegno legislativo, di un valore della bigenitorialità assunto come regola d’assetto e non come presunzione legale. Tale ambivalenza si scorge, sul versante positivo, tanto nell’art. 6, comma 1, l. n. 184/1983 (che richiede i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni) e nel superato rinvio *status*-fondato dell’art. 29 *bis*, comma 1 (ora dichiarato incostituzionale), quanto nell’art. 4, comma 5 *bis* (introdotto dalla l. n. 173/2015 sulla continuità affettiva³⁸), che prefigura una preferenza per gli affidatari nell’accesso all’adozione, subordinandola tuttavia al possesso dei requisiti di cui all’art. 6 (con la conseguenza, nella prassi, di favorire l’affidatario coniugato rispetto all’affidatario singolo). In questa medesima chiave “interna”, il sistema impone una valutazione piena della continuità affettiva nei casi di affidamento protratto: i «legami affettivi significativi» maturati con gli affidatari devono essere considerati e preservati, senza che il (già rimosso) diaframma fondato sullo *status* possa fungere da schermo selettivo in ingresso. Ne discende che l’affidatario singolo, ove sorretto da una rete familiare e sociale affidabile, deve poter far valere nel giudizio di idoneità la stabilità relazionale già sperimentata nel rapporto di cura, secondo il canone dell’idoneità in concreto e in coerenza con la finalità di un *foyer stable et harmonieux*. In tale prospettiva, appare problematico, sul piano costituzionale, l’uso del rinvio di cui all’art. 4, comma 5 *bis*, che impedisca all’affidatario singolo – il quale abbia costruito con il minore un rapporto genitoriale di fatto – di presentare domanda di adozione *ex art. 22*: una simile esclusione contrasterebbe, infatti, con il preminente interesse del minore, sia perché prolunga una condizione di precarietà evitabile, sia perché disconosce il valore del legame già instaurato, frustrando proprio quella continuità affettiva che il legislatore del 2015 ha inteso porre al centro del sistema, elevandola a criterio-guida nella transizione dall’affidamento all’adozione e, per ciò stesso, a parametro idoneo a far arretrare, quando occorra, la mera preferenza per la coppia coniugata a vantaggio della soluzione concretamente più favorevole al minore.

Sul versante multilivello, invece, la rimozione del filtro relativa allo *status* elimina l’asimmetria, già segnalata nel *thema decidendum*, tra “esportazione” e “importazione” di *standard*: mentre l’ordinamento cooperava all’espatrio a scopo di adozione verso Paesi che ammettono l’adottante singolo, all’interno negava al singolo persino l’accesso al decreto di idoneità; l’accoglimento riequilibra il circuito dell’Aja, riporta il sistema al *common core* dell’idoneità in concreto e allinea il diritto interno al parametro convenzionale così come ricostruito nella motivazione (riduzione del margine di apprezzamento in presenza di consenso europeo e di incidenza su diritti identitari; esigenza del mezzo meno restrittivo). Né v’è ragione di temere vuoti di disciplina: la coerenza dell’assetto è garantita dal rinvio dell’art. 29 *bis* all’art.

³⁸ Più precisamente: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare», secondo cui gli affidatari devono essere preferiti nell’adozione, ma solo ove sussistano «i requisiti previsti dall’art. 6»: perciò gli affidatari, per poter adottare, devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni.



6, dalla clausola sull'unico *status filiationis* ex art. 315 c.c. – che impedisce derive dualistiche tra filiazione “piena” e adozione – e dalla natura prudente dell’additiva, che lascia agli strumenti ordinari dell’ermeneutica sistematica l’eventuale rimozione di disallineamenti residui.

Su tale sfondo si innesta, con coerenza, una interpretazione evolutiva della materia relativa alle adozioni e agli affidamenti, protesa verso un più ampio accesso agli istituti da parte delle nuove formazioni familiari, anche non matrimoniali: la domanda proveniente dalle coppie dello stesso sesso si incontra con la dimensione solidaristica delle adozioni “nuova maniera”, ormai sedimentata nella coscienza collettiva e nel diritto vivente³⁹.

In parallelo, la giurisprudenza ha ri-posto al centro la continuità degli affetti nell'affidamento⁴⁰ e ha consolidato un paradigma funzionale che coordina – anziché opporre – adozione, affidamento e tutela delle relazioni significative; mentre, nel più ampio orizzonte della filiazione, la diffusione della procreazione medicalmente assistita interloquisce con l’adozione e con l’affidamento non in chiave antagonistica, ma complementare, giacché comune resta il baricentro sul minore, sui legami costruiti dallo stesso e sulla rete di cura che lo sostiene.

³⁹ In argomento, si vedano le ampie ricostruzioni di M.N. BUGETTI, *Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall'introduzione dello stato unico di filiazione. Un excursus giurisprudenziale (e qualche riflessione)*, in *Fam. dir.*, 2022, 849 ss., e M. BIANCA, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, in *Fam. dir.*, 2022, 366 ss. Ma cfr. pure [Corte cost., 9 marzo 2021, nn. 32 e 33](#), in *Fam. dir.*, 2021, 680 ss., con note di M. DOGLIOTTI, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?*, e G. FERRANDO, *La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*, le quali, pur reputando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riguardanti le disposizioni che precludono, per contrasto con l'ordine pubblico, il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. «d'intenzione», sottolineano però che, specie alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte EDU, sia ormai improcrastinabile un intervento del legislatore mirante ad assicurare una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, che sono assai diverse da quelle dell'adozione in casi particolari (c.d. «non legittimante»). Con riguardo a [Corte cost. n. 32 del 2021](#), si rinvia anche alle incisive osservazioni di M.C. VENUTI, *Diritti dei figli vs. Genitorialità “same-sex”: antitesi o composizione? Il dialogo (muto?) tra la Corte costituzionale e il legislatore italiano*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 949 ss., ove l'a. cerca di individuare il migliore strumento per garantire effettività al diritto fondamentale del minore al riconoscimento giuridico del legame col genitore d'intenzione.

⁴⁰ Cfr., sul punto, Cass., 19 dicembre 2023, n. 35537, in *Fam. dir.*, 2024, 540 ss., con nota di F. TOMMASEO, *Sulla continuità degli affetti nell'affidamento familiare*, secondo cui coloro che, durante il periodo di affidamento extrafamiliare di un minore, abbiano consolidato con quest'ultimo positive relazioni socio-affettive, in mancanza di legami biologici, fondate su un provvedimento di affidamento o maturate *de facto*, non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva; tuttavia, l'interruzione ingiustificata di tali rapporti significativi, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore.



Così letta, la [sentenza n. 33 del 2025](#) non indebolisce il sistema: lo riporta alla sua fisiologia selettiva, impedendo che il principio di bigenitorialità, prezioso come criterio di razionalità, degeneri in automatismo presuntivo. La stessa Corte chiarisce che la protezione effettiva del preminente interesse del minore non si ottiene escludendo *a priori* un'intera categoria di aspiranti, ma scegliendo – caso per caso – la soluzione che meglio garantisce un *foyer stable et harmonieux*, anche quando ciò significhi individuare nella persona singola con una rete solida l'adottante più idoneo. La tecnica additiva prescelta dalla Corte si lascia, quindi, interpretare come attuazione del "diritto *alla* famiglia" inteso quale principio generale ordinante che presidia l'accesso e la permanenza del minore in una rete di cure effettive, senza irrigidirsi in tipologie familiari prestabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. Questo diritto "di cornice" non si cristallizza in un "diritto alla genitorialità" del singolo, ma opera come vincolo di razionalità delle procedure: chiede che lo Stato appronti quadri normativi e istruttori effettivi e non discriminatori (art. 8 CEDU) e che il giudizio di idoneità rimanga il mezzo meno restrittivo per realizzare la finalità – condivisa – del *foyer*. In tal modo, il "diritto *delle* famiglie" si conferma strumento sistemico per ordinare il pluralismo delle esperienze di vita familiare, nella prospettiva di un'eguaglianza sostanziale capace di riconoscere e valutare le differenze senza convertirle in barriere legali.